



DELIBERAZIONE

n. 1863

del 21-10-2021

O G G E T T O

Contratto di collaborazione tra Azienda ULSS 8 Berica, Associazione di Volontariato "Curare a casa" di Vicenza e IPAB Centro Servizi Residenziali "S. Scalabrin" di Arzignano, in sostituzione del contratto di collaborazione approvato con Delibera del Direttore Generale n. 329 del 05/03/2020.
Ritorno deliberativo.

Proponente: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - (DAT)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2116

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale riferisce:

Con Delibera del Direttore Generale n. 263 del 19/02/2020 è stato approvato il rinnovo triennale del contratto di collaborazione, alle condizioni previgenti, con l'Associazione "Curare a Casa", (C.F. 95025620246, con sede legale presso Ospedale S. Bortolo – "Punto Associazioni Azienda ULSS 8 Berica", Area N, piano terra, stanza n. 1, in Viale Rodolfi n. 37 a Vicenza, Codice Registro Regionale Volontariato n. VI0156), avente oggetto la cooperazione nell'assistenza ai malati terminali, a domicilio, presso "Hospice" dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza e presso la UOSD Oncologia Medica dell'Ospedale di Montecchio Maggiore da parte dei volontari della medesima Associazione.

Detto provvedimento, nell'attesa dell'avvenuta realizzazione dell'ospedale di Montecchio Maggiore, all'interno del quale è prevista la realizzazione dell'"Hospice" del Distretto Ovest, è stato successivamente integrato dalla Delibera n. 329 del 05/03/2020 che ha esteso il contratto di cooperazione nell'assistenza ai malati terminali, da parte dei volontari, anche alla sede del Centro Servizi Residenziale Anziani IPAB "S. Scalabrin" di Arzignano, P.IVA 00781270244, attuale ente gestore dell'Hospice del Distretto Ovest dell'Azienda ULSS 8 Berica, secondo quanto previsto dal Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 513 dell'11/12/2018.

Con nota agli atti, il Dott. Marco Visentin, Presidente dell'Associazione Curare a Casa, in accordo con il direttore del CRA Scalabrin, dr. Anelli e con il direttore dell'UOC di Cure Palliative, dr. Manno, ha comunicato che dal 14 giugno 2021 viene garantita, a carico della medesima Associazione, la presenza di una psicologa-psicoterapeuta anche presso l'Hospice attivato presso il CRA Scalabrin di Arzignano.

Atteso quanto riportato al punto precedente, risultano pertanto modificati i punti 1.4 e 2.c del contratto di collaborazione triennale tra Azienda Ulss 8, l'Associazione "Curare a Casa" ed il Centro Servizi Residenziale Anziani IPAB "S. Scalabrin" di Arzignano, innovato con Deliberazione n. 329 del 05/03/2020, come di seguito riportati:

- 1.4 *l'AdV si fa carico, inoltre, di effettuare la valutazione psico-clinica e di supporto psicologico ai malati ricoverati nell'Hospice situato presso l'ospedale San Bortolo e verso i familiari dei medesimi, e **altresì presso l'hospice attivato presso il CRA Scalabrin di Arzignano**, assicurando professionisti psicologi-psicoterapeuti i quali opereranno sotto il coordinamento e le direttive del Direttore dell'U.O.C. di Cure Palliative;*

- 2.c *in relazione all'art. 1, comma 4, a garantire la presenza nell'Hospice del S. Bortolo di Vicenza, e **altresì presso l'hospice attivato presso il CRA Scalabrin di Arzignano**, di personale adeguatamente formato che opererà in collegamento e secondo le direttive del Direttore dell'U.O.C. di Cure Palliative.*

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

UOC Direzione Amministrativa Territoriale - (DAT)/2021/2116

DELIBERA

- 1) di approvare il contratto di collaborazione tra l'Azienda ULSS 8 Berica, l'Associazione di Volontariato "Curare a Casa", C.F. 95025620246, e il Centro Servizi Residenziale Anziani IPAB "S. Scalabrin" di Arzignano, P.IVA 00781270244, allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il contratto di cui al punto precedente aggiorna e sostituisce il contratto allegato alla Delibera del Direttore Generale n. 329 del 05/03/2020, avente ad oggetto "Contratto di collaborazione tra Azienda ULSS 8 Berica, Associazione di Volontariato - Curare a casa- di Vicenza e IPAB Centro Servizi Residenziali - S. Scalabrin- di Arzignano, in sostituzione del contratto di collaborazione approvato con Delibera del Direttore Generale n. 263 del 19/02/2020";
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda ULSS 8 Berica;
- 4) di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 22-10-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 22-10-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 "Berica" (di seguito denominata Azienda), con sede in Vicenza, Via Rodolfi n. 37, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

E

L'Associazione di Volontariato "Curare a Casa" (di seguito denominata AdV), C.F. 95025620246, con sede legale e operativa presso il "Punto Associazioni" Ospedale S. Bortolo sito in Via Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, , rappresentata dal Presidente dr. Marco Visentin

E

Il Centro Servizi Residenziale Anziani IPAB "S. Scalabrin" di Arzignano (di seguito denominato Centro Servizi), P.IVA 00781270244, quale ente gestore della sede temporanea dell'Hospice del Distretto Ovest dell'Azienda ULSS 8 Berica, ai sensi del Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 513 dell'11/12/2018, rappresentato dal Direttore dott. Alberto Anelli

PREMESSO CHE

▪ La L. 11 agosto 1991 n. 266 e s.m.i. "Legge Quadro sul Volontariato" e la L.R. del Veneto 30 agosto 1993 n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" disciplinano, tra i molti aspetti, anche l'eventuale rapporto in convenzionamento tra PP.AA. e con le Associazioni di Volontariato ;

▪ l'AdV "Curare a Casa", con sede presso il "Punto Associazioni" sito in Via Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza (Area N - stanza 1), è iscritta al Registro

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

▪ la ex Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza”, ora Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, in data 22 settembre 2000 aveva approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 441, in relazione agli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui alle DD.GG.RR.VV. n. 1488/1999 e n. 3407/1999”, il programma per *"Il miglioramento dell'Assistenza Domiciliare integrata nell'U.L.SS. n.6 Vicenza"*, che integrava il programma *"Progetto regionale relativo al potenziamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata"*, già approvato con le deliberazioni n.1079/1999 e n. 361/2000;

▪ la D.G.R.V. del 22 settembre 2000 n. 2989 avente per oggetto *"Adempimenti regionali ex art. 1 del Decreto Legge 28.12.1998 n. 450, convertito in legge 26.02.1999 n. 39"* ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio di programmi integrati per l'assistenza al malato neoplastico grave e in condizioni di terminalità, nonché per lo sviluppo delle Cure Palliative, che prevedono, tra l'altro, l'organizzazione di una *"rete di assistenza costituita da una aggregazione funzionale ed integrata di servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali, operante in modo sinergico con la rete di solidarietà sociale presente nel contesto territoriale, nel rispetto dell' autonomia clinico-assistenziale dei rispettivi componenti"*;

▪ la L.R. 19 marzo 2009 n.7 all’art.2 comma 2 afferma “le aziende ULSS garantiscono l’offerta di cure palliative a livello del singolo distretto tramite un nucleo specificamente dedicato che opera in accordo con il medico di medicina generale e con il concorso delle associazioni di volontariato impegnate nello stesso ambito”;

▪ la Legge 15 marzo 2010 n. 38 (disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) all'art. 8 comma 4 afferma "sono definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell'ambito delle due reti";

▪ il D. Lgs 117/2017 (codice del terzo settore) all'art. 55 recita: "in attuazione dei principi di sussidiarietà le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione" e all'art. 56 "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.."

▪ tra gli ammissibili all'A.D.I. rientrano anche i soggetti affetti da patologie oncologiche in fase avanzata, nonché altri soggetti affetti da altre patologie in fase terminale;

▪ uno degli scopi dell'AdV in oggetto è quello di contribuire a sviluppare un programma di volontariato da offrire in assistenza domiciliare e in hospice a favore dei pazienti affetti da neoplasie o da altre malattie croniche evolute ed irreversibili, in fase avanzata, con lo scopo di garantire la qualità e la dignità della vita alle persone sofferenti;

▪ con Delibera del Direttore Generale n. 368 del 06/03/2019, è stato approvato l'accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 8 Berica e il Centro Servizi Residenziale Anziani IPAB "S. Scalabrin" di Arzignano per la gestione dell'Hospice del Distretto Ovest, che all'art. 3 "Tipologia di personale" prevede quanto segue: "*nel Progetto Hospice il volontariato, svolge una importante attività di sostegno a*

malati e familiari. Il volontariato è impegnato non in maniera casuale o occasionale ma metodica e costante; la sua azione non è mai individuale, ma inserita nella struttura dove ogni figura ha un proprio ruolo. L'elemento caratterizzante dell'attività del volontario in Hospice è proprio quello di far parte di un'equipe allo scopo di migliorare la qualità della vita del malato e della famiglia che lo assiste. In questo contesto operano i Volontari dell'Associazione "Curare a casa" che vengono selezionati e che hanno fatto un corso specifico sulle Cure Palliative";

▪ *con decreto dirigenziale di Azienda Zero n. 513 dell' 11/12/2018, attuativo della L.R. 22/2002, è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di un Hospice, con 7 posti letto, nella sede "temporanea" presso la struttura extraospedaliera di Arzignano dell'IPAB Centro Residenziale per Anziani "S. Scalabrin".*

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1.1 l'AdV "Curare a Casa" si impegna ad assicurare il trasporto dei malati terminali inseriti nel piano di assistenza ambulatoriale della U.O.C. di Cure Palliative dell'ULSS n.8 "Berica", dal domicilio all'ospedale S. Bortolo di Vicenza.

1.2 l'AdV si impegna ad assicurare il servizio di volontariato ai malati terminali assistiti a domicilio - previa acquisizione del consenso da parte del malato e della sua famiglia - all'interno del piano di intervento definito dalla U.V.M.D., che costituisce la porta unica di accesso alla rete integrata dei servizi, cui è affidata la definizione del programma assistenziale e riabilitativo.

	1.3 l'AdV si impegna a fornire ai due Hospice dell'ULSS n. 8 "Berica" (siti	
	nell'ospedale San Bortolo di Vicenza e presso il CRA Scalabrin di Arzigna-	
	no) soggetti volontari che, con la loro presenza, possano essere d'aiuto al ma-	
	lato ed ai familiari, fermo restando che la figura del volontario si affianca	
	all'équipe sanitaria ricoprendo il ruolo di supporto e compagnia con eventuali	
	attività diversionali verso il malato.	
	1.4 l'AdV si fa carico, inoltre, di effettuare la valutazione psico-clinica e di	
	supporto psicologico ai malati ricoverati nell'Hospice situato presso	
	l'ospedale San Bortolo e verso i familiari dei medesimi, e altresì presso l'ho-	
	spice attivato presso il CRA Scalabrin di Arzignano, assicurando professioni-	
	sti psicologi-psicoterapeuti i quali opereranno sotto il coordinamento e le di-	
	rettive del Direttore dell'U.O.C. di Cure Palliative.	
	1.5 l'AdV si propone, infine, di fornire l'ausilio di una professionista psico-	
	loga-psicoterapeuta che concorra alla valutazione e al sostegno psicologico	
	dei malati che afferiscono alla U.O.S.D. di Oncologia dell'Ospedale di Mon-	
	tecchio Maggiore, in accordo con il Direttore della predetta U.O.C.	
	1.6 l'AdV si impegna a svolgere le attività assistenziali contemplate dal pre-	
	sente articolo per tutta la durata del contratto, senza soluzione di continuità.	
	Articolo 2 – Adempimenti dell'Associazione	
	Per l'espletamento delle attività l'AdV si impegna a fornire quanto segue:	
	a) in relazione all'art.1, commi 1 e 2, ad assicurare l'impiego di volontari,	
	adeguatamente formati in conformità a quanto previsto dalla L.	
	38/2010, per il trasporto dei malati terminali, in carico alla U.O.C. Cure	
	Palliative, dal domicilio all'ospedale San Bortolo e per l'assistenza a	
	domicilio al malato terminale con compiti definiti dal sopracitato pro-	

	gramma assistenziale	
b)	in relazione all'art.1, comma 3, a fornire la presenza di volontari in Hospice a Vicenza (San Bortolo) e a Arzignano (CRA Scalabrin) che garantiranno l'assistenza nell'osservanza di quanto sarà disposto dal personale di riferimento dell'Hospice (medici, psicologi e responsabile del personale di assistenza);	
c)	in relazione all'art. 1, comma 4, a garantire la presenza nell'Hospice del S. Bortolo di Vicenza, e altresì presso l'hospice attivato presso il CRA Scalabrin di Arzignano, di personale adeguatamente formato che opererà in collegamento e secondo le direttive del Direttore dell'U.O.C. di Cure Palliative.	
d)	in relazione all'art. 1, comma 5, a garantire la presenza di un professionista psicologo-psicoterapeuta che concorra alla valutazione e al sostegno psicologico dei malati che afferiscono all'U.O.S.D. di Oncologia dell'Ospedale di Montecchio Maggiore, in accordo con il Direttore della predetta Unità Operativa.	
e)	a fornire la relazione annuale consuntiva sull'attività assistenziale svolta.	
	Articolo 3 – Adempimenti U.L.SS.	
	3.1 L'U.L.SS.8 Berica in collaborazione con l'AdV "Curare a Casa" e gli Enti Locali, intende creare una rete di solidarietà locale che, partendo dal coinvolgimento delle famiglie del vicinato, porti all'individuazione e formazione di volontari in grado di affrontare i compiti connessi all'assistenza ai malati terminali.	
	3.2 L'U.L.SS. si impegna altresì, a promuovere, di concerto con l'AdV, ogni	

iniziativa atta a sviluppare la cultura della solidarietà nelle comunità locali, nonché il pieno rispetto della personalità e dignità del malato e della sua famiglia.

3.3 L'ULSS, a supporto dell'AdV "Curare a Casa" si impegna a sostenere il reclutamento e la formazione dei volontari fornendo locali dotati di ausili didattici e la disponibilità di professionisti operanti nelle cure palliative, nonché a sostenere l'Associazione nella programmazione e nello svolgimento dei corsi di formazione e nella calendarizzazione delle giornate di periodica supervisione e aggiornamento.

Articolo 4 - Aspetti Economici

L'U.L.SS., per l'attività svolta dall'AdV, corrisponderà direttamente alla stessa, previa presentazione di rendicontazione, le spese di gestione nella seguente misura:

a) Euro 1.500,00 annui quale contributo massimo, su relazione del Presidente, per le spese collegate all'attività dei volontari dell'Associazione impegnati nelle attività oggetto della convenzione sopra citata, debitamente documentate;

b) Euro 1.500,00 annui quale rimborso massimo delle spese sostenute dall'Associazione per la stipula di idonee polizze di assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.), per gli eventuali danni che i volontari dell'Associazione dovessero subire o provocare nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione; copia delle polizze di assicurazione dovranno essere trasmesse all'U.L.SS. per l'acquisizione agli atti.

Articolo 5 – Rendicontazione

L'AdV si impegna ad inviare una rendicontazione annuale consuntiva delle spese sostenute con l'indicazione degli estremi normativi di esclusione dall'obbligo di fatturazione. Gli addebiti verranno pagati entro 90 giorni, dalla data di ricevimento degli stessi risultante dal protocollo generale dell'U.L.SS., previa verifica di ogni pezza giustificativa e fatta salva la disponibilità finanziaria dell'U.L.SS.

Articolo 6 - Spazi

L'U.L.SS., esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, autorizza l'uso non esclusivo, come da adesione alla Convenzione per la concessione in uso gratuito, di uno spazio presso il "Punto Associazioni" dell'Azienda U.L.SS. 8 "Berica".

L'AdV provvede a proprie cure e spese nei confronti del proprio personale a idonee coperture assicurative per responsabilità civile a garanzia di eventuali danni provocati a cose e/o persone, a non pregiudicare in alcun modo lo svolgimento delle attività istituzionali dell'U.L.SS e del Centro Servizi, a non modificare lo stato dei luoghi e ad adottare ogni cautela al fine di evitare qualsiasi danneggiamento ai beni di proprietà dell'U.L.SS.

Le parti concordano che sarà sottoscritto apposito *Addendum* al presente contratto nel caso in cui fosse individuata una nuova e diversa sede per l'AdV, più agevole e funzionale all'esigenze di quest'ultima e compatibilmente con le disponibilità strutturali dell'U.L.SS. .

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

7.1 Nell'espletamento delle attività assistenziali attribuite all'AdV, i volontari dovranno fare riferimento funzionale alle direttive impartite dai Direttori delle UOC dell'ULSS n.8. "Berica" Cure Palliative dell'Ospedale S. Bortolo di

	Vicenza e di Oncologia dell'Ospedale di Montecchio Maggiore, e dal Direttore del Centro Servizi per la sede Hospice di Arzignano.	
	7.2 Nessuna responsabilità civile, nei confronti di terzi può derivare all'U.L.SS. per eventuali danni causati dai volontari dell'AdV nell'ambito dell'attività svolta e prevista dal presente contratto.	
	7.3 L'AdV risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni subiti nel corso dell'attività oggetto del presente contratto. Ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, l'AdV provvederà ad idonea copertura assicurativa R.C.T. per sinistro o serie di sinistri provocati a persone e cose causati dall'attività oggetto del presente contratto.	
	7.4 L'Azienda resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività e, comunque, verrà tenuta manlevata dall'AdV per le conseguenze di eventuali azioni intraprese nei confronti dell'Azienda in relazione all'attività oggetto del presente contratto.	
	7.5 L'U.L.SS. dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e nomina Responsabile trattamento dati	
	8.1 Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli	

Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il

Titolare del Trattamento dei dati relativi all'attività oggetto del presente contratto è l'U.L.SS. .

8.2 L'U.L.SS. nomina i volontari dell'AdV e i professionisti psicologici-psicoterapeuti che collaborano con l'AdV, quali Responsabili del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento di esse, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.SS. e nel rispetto della precitata normativa in materia.

8.3 I volontari dell' AdV e i professionisti psicologici-psicoterapeuti che collaborano con l'AdV, si impegnano, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; a conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

8.4 Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, l'U.L.SS., gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi garantendo agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003 come ripreso dal nuovo Regolamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

8.5 Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Durata

Il presente contratto decorre dal **1 gennaio 2020** sino al **31 dicembre 2022** con possibilità di proroga, previo accordo tra parti, per un'ulteriore annualità.

Articolo 10 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 11 – Inadempimento e recesso

11.1 Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

11.2 Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 12 – Risoluzione

Le Parti concordano di riservare alla Giunta Regionale del Veneto un diritto/dovere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite dell'U.L.SS., per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualità con possibilità di dichiarare la risoluzione del presente contratto qualora sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'AdV ai sensi e per gli effetti della L.R. 30 agosto 1993 n. 40 e comunque in relazione alle disposizioni vigenti in materia di Terzo Settore.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

13.1 Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, art. 27 bis - tabella B.

13.2 E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, li _____.

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE GENERALE

Associazione “Curare a Casa” ONLUS

Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”

(dr. Marco Visentin)

(dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)

IL DIRETTORE

Centro Servizi Residenziale Anziani “S. Scalabrin” di Arzignano

quale sede temporanea dell’Hospice del Distretto Ovest

dell’Azienda ULSS 8 Berica

(dr. Alberto Anelli)
